

Kreisämthliche Verlautbarungen.

Z. 1347. (3)

Nr. 8140.

NOTIFICAZIONE

per l' Arrenda dell' Illuminazione notturna della Città di Trieste, per il corso di anni sei, decorribili dal dì 1.° Novembre 1832 in poi.

Stabilito avendo l' I. R. Magistrato di questa Città con approvazione dell' Eccelso I. R. Governo di data 1. ricevuto 15 Settembre a. c. Nr. 17576, di provvedere dal dì 1. del venturo mese di Novembre in poi per altri sei anni consecutivi, mediante Arrenda, all' importante servizio pubblico dell' illuminazione notturna di questa Città, quindi è, che col presente viene portato a pubblica notizia, che il dì 5 del venturo mese di Ottobre nelle consuete ore di ufficio verrà proceduto nella Sala degli incanti presso quest' I. R. Magistrato ad una pubblica Subasta per l' arrenda della detta illuminazione, alle seguenti condizioni: 1.) Chiunque vorrà fare una offerta al presente incanto di arrenda dovrà depositare a mani della Commissione, sia in contanti, sia in obbligazioni dello Stato, calcolabili dietro l' ultimo listino della Borsa di Vienna la somma di fi. 2000, da essere restituita alla fine dell' incanto a ciascuno dei deponenti, fourchè al deliberatario, giacchè tale importo verrà trattenuto qual cauzione per l' arrenda assuntasi, e restituita al medesimo soltanto dopo l' espiro dell' arrenda, e quando avrà riconsegnati tutti i fanali ed altri utensili spettanti all' illuminazione notturna, e che non apparisca restanziaro ne di multe, ne per qualsiasi altro motivo derivante dalla piumentionata arrenda; gli resta per altro libero di ritirare anche durante l' arrenda il fatto deposito in contanti qualora sappia sostituire una legale ed accettabile cauzione tavolare sopra realtà situate entro il circondario di Trieste. — 2.) Approvato che sarà dall' Eccelso I. R. Governo il Protocollo d' incanto, il relativo contratto e la prestata cauzione, seguirà da parte dell' I. R. Magistrato, dietro regolare inventario la consegna di tutte le attualmente esistenti lanterne della Città, e di tutti gli utensili spettanti all' azienda dell' illuminazione notturna, del che l' arrendatore farà quietan-

za a piè dell' inventario obbligandosi. — 3.) Di conservare a proprie spese tutti gli oggetti nello stato in cui gli saranno stati consegnati, e di restituirgli nello stato medesimo allo spirare del suo contratto di arrenda, con patto di risarcire ogni mancanza, ed ogni deterioramento, trane il solo naturale ed ordinario loro consumo materiale. — 4.) L' arrendatore sarà obbligato di risarcire, conservare, e restituire egualmente, e verso inventario e quietanza tutte quelle lanterne che all' I. R. Magistrato piacesse d' ora in avanti di stabilire nella Città, e dovrà pure mantenerle tutte ben incolomite ad oglio. — 5.) Sarà dovere dell' Arrendatore d' illuminare tutte le presenti e future lanterne della Città con buon oglio di olivo, e lucignoli di cotone tali che perfettamente corrispondano allo scopo della sua impresa, cioè all' ottima illuminazione di tutte le strade dell' intiera Città, giacchè la distribuzione, ed il collamento delle lanterne stesse resta mai sempre riservato alla disposizione dell' I. R. Magistrato, al quale ultimo resta pure riservato di cambiare in ogni tempo tutte o in parte le lanterne di terza classe, sostituendo alle medesime quelle di prima o seconda classe. — 6.) La campana della Torre del porto darà ogni sera il segnale dell' accendimento di tutte le lanterne; Essa cioè suonerà per un quarto d' ora senza interruzione, talchè all' ultimo suo tocco tutte assolutamente le lanterne spettanti all' arrendatore dovranno trovarsi irremisibilmente già accese, e qualunque minimo ritardo che vi intervverrà, sarà di volta in volta punito con una multa di kni. 5 per ogni lanterna; salvo però all' arrendatore multato il diritto di regresso verso quello o quelli dei suoi subalterni e che ne saranno colpevoli. — 7.) L' ora in cui ciascuna lanterna dovrà essere già illuminata e quella fino a cui la sua illuminazione dovrà essere immancabilmente conservata, vengono regolate secondo la maggiore, o minore lunghezza delle notti nel corso di tutto l' anno, a modo che i loro cambiamenti seguano di 14 in 14 giorni, siccome trovasi esattamente espresso nell' orario che quì viene inserito, e sarà per conseguenza quotidianamente osservato dal suonatore della campana del Porto.

Il seguente sarà dunque l'orario per l'accendimento delle lanterne della Città, e per la durata del loro lume.

Mese	Giorno di ogni mese	Orà in cui ogni lanterna deve essere già accesa	Orà fino a cui deve restare accesa ogni lanterna
Genajo	dal primo sino al dì 15	dalle ore 4 1/2 di sera	alle ore 6 3/4 di mattina
	dalli 16 sino l'ultimo	" 5 "	" 7 "
Febbrajo	dal primo sino al dì 15	" 5 1/4 "	" 6 3/4 "
	dalli 16 sino l'ultimo	" 5 1/2 "	" 6 1/2 "
Marzo	dal primo sino al dì 15	" 6 "	" 6 "
	dalli 16 sino l'ultimo	" 6 1/2 "	" 5 "
Aprile	dal primo sino al dì 15	" 7 "	" 4 3/4 "
	dalli 16 sino l'ultimo	" 7 1/2 "	" 4 1/2 "
Maggio	dal primo sino al dì 15	" 7 3/4 "	" 4 1/4 "
	dalli 16 sino l'ultimo	" 8 "	" 4 "
Giugno	dal primo sino l'ultimo	" 8 1/2 "	" 3 1/2 "
	dal primo sino al dì 15	" 8 1/2 "	" 3 3/4 "
Luglio	dalli 16 sino l'ultimo	" 8 "	" 4 "
	dal primo sino al dì 15	" 7 1/2 "	" 4 1/4 "
Agosto	dalli 16 sino l'ultimo	" 7 "	" 4 1/2 "
	dal primo sino l'ultimo	" 6 3/4 "	" 5 "
Settembre	dal primo sino l'ultimo	" 6 "	" 5 3/4 "
	dal primo sino al dì 15	" 5 3/4 "	" 6 "
Ottobre	dalli 16 sino l'ultimo	" 5 1/2 "	" 6 1/2 "
	dal primo sino al dì 15	" 5 "	" 6 3/4 "
Novemb.	dalli 16 sino l'ultimo	" 4 3/4 "	" 7 "
	dal primo sino al dì 15	" 4 1/2 "	" 7 1/4 "

8.) Ogni lanterna dovrà immancabilmente ardere dalla prestabilita ora del suo accendimento fino all'ora egualmente prestabilita del suo estinguimento; talchè, per tutte quelle che si smorzano dopo 1/2 ora seguente all'ultimo tocco della campana del Porto, e prima dell'ora prescritta per il loro estinguimento del mattutino, l'Arrendatore dovrà pagare una multa di fini. 1 per ogni lanterna che così resterà smorzata. Ne di questa multa potrà egli venire assolto, se non se giustificando che l'amorzamento seguì senza colpa ne di lui, ne de' suoi subalterni, e che entro allo spazio della immediatamente seguente mezz'ora sia essa stata infallibilmente riaccesa. Anche per tali mancanze avrà l'Arrendatore il suo regresso sempre verso quello de' suoi subalterni che ne sarà colpevole.

9.) Qualora avvenisse che la parte maggiore delle lanterne di una data strada non fosse già accesa all'ultimo tocco della campana, o che nel corso delle ore fissate della notte se ne smorzassero i lumi, allora la multa ordinata nel §. 6. sarà del triplo, e

del quintuplo quella del §. 8. E se mai intervenisse l'inverosimile caso di un ritardo dell'accendimento di tutte le lanterne della Città, oltre all'ultimo tocco della campana, l'arrendatore soffrirà la multa di fiorini 200 per ogni sera di tale ritardo.

— 10.) Qualora poi accadesse, che il quì supposto ritardo si estendesse ad un'ora intiera dopo l'ultimo tocco della campana, allora l'ispettorato dell'illuminazione sarà coll'assistenza dell'I. R. Direzione di Polizia, autorizzato di far accendere sull'istante tutte le lanterne da altri individui a tutto pericolo e spese dell'arrendatore, il quale oltre ciò sarà multato con fini. 500, e decaderà dall'arrenda, che ad arbitrio dell'I. R. Magistrato sarà esposta a nuovo incanto, egualmente a tutto pericolo e spese dell'arrendatore medesimo.

— 11.) Sarà l'arrendatore obbligato di conservare non solo la interna, ed esterna nettezza di ciascuna lanterna, ed una sempre perfetta trasparenza e lucentezza dei loro vetri, ma ben anco il chiarore del lucignolo ardente per tutto il tempo prescritto dell'orario,

— Per ogni lanterna che venisse trovata in diverso stato di nettezza interna o esterna, e per ogni lucignolo, che ardesse languendo e troppo foscamente, dovrà l'arrendatore (salvo sempre il suddetto suo diritto di regresso) pagare di volta in volta la multa di kni. 10 per ogni lanterna o lucignolo. — 12.) Per ogni trasgressione delle regole qui premesse, l'I. R. Magistrato prenderà conoscenza e formerà giudizio sommariamente sopra le denunce che gliene saranno state fatte sia dall'I. R. Direzione di Polizia, sia dall'Ispettorato dell'illuminazione, e ne proferirà entro al dì seguente a quello della denuncia la sua decisione che sarà irrevocabile e non ammetterà ricorso alcuno. — 13.) Tutte le multe, che per queste decisioni saranno imposte all'arrendatore, saranno prenotate a suo carico presso la Cassa Civica, acciò alla fine del mese ne faccia al medesimo la deduzione dall'importo che sarà da pagargli per mensuale sua rata di prezzo di arrenda. Però: 14.) L'I. R. Magistrato farà dalla sua Cassa Civica e nel giorno stesso della proferita decisione pagare all'I. R. Direzione di Polizia un terzo dell'importo della multa ordinatasi, acciò essa la disponga per remunerazione delle guardie o di chi altri avrà fatto la corrispettiva denuncia. — 15.) Resta stabilito, che l'orario dell'illuminazione dovrà essere osservato in tutti i giorni, tempi, e stagioni dell'anno, ed anche quando splende la luna nella maggiore sua pienezza, e con perfettissima serenità di cielo, affine nemmeno questa circostanza possa essere considerata per iscusare l'arrendatore da qualunque anche minima sua omissione, o per diminuirgliene la multa. — 16.) Ogni qualvolta all'I. R. Magistrato piacesse per qualsivoglia straordinaria circostanza di aumentare per una o più sere o per qualunque altra progressione di tempo il numero ordinario delle lanterne mediante la distribuzione e collocamento di altre lanterne o fanali interimali, dovrà l'arrendatore prestarsi all'illuminazione anche di queste, verso però il pagamento del prezzo medesimo che resta fissato per le lanterne ordinarie e stabili. — 17.) Per invigilare immediatamente sulla osservanza di tutti i doveri fin qui specificati, e che debbono essere assunti dall'arrendatore, vengono per dovere d'ufficio costituiti: a.) il civico Ispettore dell'illuminazione della città, i di cui diritti e doveri sono sta-

biliti nella sua istruzione d'ufficio; b.) i Commissarj e sotto Commissarj di piazza; c.) Tutta la Civica guardia di Polizia nella sua qualità di conduttrice delle Pattuglie notturne. — Saranno poi invitati ad invigilare egualmente: d.) Tutti indistintamente gli Abitanti della città; specialmente poi: e.) Tutti proprietarj di case per le lanterne, che vi sono attaccate; f.) Tutti i bottegaj ed inquilini di casa per quelle lanterne che sono più prossime alle loro abitazioni, botteghe, e magazzini; e g.) più ancora di tutti questi gli albergatori, locandieri, osterieri, bettolieri, e caffetieri. — Perciò 18.) Ciascuno dei primi dovrà per proprio ufficio, e ciascuno dei secondi potrà per pubblica utilità, tosto che avrà osservato una delle preaccennate trasgressioni, darne parte, gli uni all'I. R. Direzione di Polizia e nominatamente a quello dei suoi Commissarj, che ne sarà specialmente incaricato, gli altri o all'Autorità medesima, od ai conduttori delle Pattuglie notturne, ovvero al più prossimo di quegli individui ai quali incombe l'ufficio di tale vigilanza, affinché l'I. R. Magistrato possa procedere dietro regolare denuncia o dell'I. R. Direzione di Polizia, o del civico Ispettore dell'illuminazione. Notando peraltro che i regolari rapporti delle Pattuglie notturne, fatti all'I. R. Direzione di Polizia, faranno sempre piena prova a favore, che contro l'arrendatore; a cui peraltro sarà riservato nel secondo caso il diritto di chiedere la restituzione o lo storno della multa qualora ai prossimi otto giorni possa legalmente giustificare la falsità della contravvenzione imputatagli. — 19.) Il numero delle lanterne attualmente esistenti nella città e formanti l'oggetto sicuro della presente arrenda è quello di 685, cioè 120 grandi nuove, 306 grandi vecchie, e 259 mezzane, il mantenimento delle quali costò al civico erario nello scadente sessennio la somma di fior. 23560: 11 annui, ossia fior. 49 per ogni lanterna grande di nuova costruzione, di fior. 37: 4 $\frac{4}{8}$ per ogni lanterna grande di vecchia costruzione, e di fior. 24: 27 $\frac{5}{8}$ per ogni lanterna mezzana. — 20.) Il prezzo di fisco della presente arrenda sarà quello di fiorini 23560: 11 col difalco del 15 p. o/o, che risulta a fiorini 20026: 9 $\frac{1}{2}$, quindi l'arrenda sarà aggiudicata a quegli che ne resterà deliberatario al prezzo minore dell'importo suddetto di fiorini 20026: 9 $\frac{1}{2}$. — 21.) Per tutte quelle lanterne poi, che

oltre alle suddette già esistenti 685. saranno successivamente stabile, percepirà l'arrendatore il suo pagamento in proporzione del prezzo definitivo di sua aggiudicazione calcolato colla scorta del ragualio indicato al §. 19. per ciascuna lanterna delle diverse grandezze. — 22.) Il prezzo di aggiudicazione dell' arrenda sarà pagato all' arrendatore in 12 rate mensuali postecipate, talchè egli nel primo giorno feriale di ogni mese, incominciando dal 2, riceverà dalla Cassa Civica verso regolare quietanza il contamento della duodecima parte del prezzo di aggiudicazione, previa la deduzione di tutte quelle multe, alle quali fosse per essere stato condannato nel corso di quel mese. — 23.) La succitata cauzione, a favore del civico erario, potrà essere prestata dall' arrendatore a suo piacimento sia in moneta contante od obbligazioni dello Stato, sia con intavolazione nel termine per quest' ultima di un mese, decorribile dal dì dell' approvazione del protocollo d' incanto. — 24.) Sarà nel libero arbitrio dell' arrendatore lo stabilire in uno o più magazzini, ed in qualunque parte della città il suo laboratorio pel servizio delle lanterne. — 25.) La presente arrenda dell' illuminazione della città durerà pel corso di sei anni consecutivi, incominciando col dì primo del prossimo mese di Novembre anno corrente, e spirerà l' ultimo di Ottobre 1838 (trentaotto) — 26.) Tutte le spese di contratto, bolli, tasse d' intavolazioni, nonchè le spese della stampa degli avvisi, e della inserzione dei medesimi nella gazzetta, resteranno intieramente a carico dell' arrendatore. — 27.) Il deliberatario dell' ordine incanto resta obbligato verso l' I. R. Magistrato dal momento in cui ne avrà sottoscritto il protocollo, ed il presente prospetto delle condizioni di arrenda; all' incontro il Magistrato non vi sarà obbligato che dopo seguitane l' approvazione da parte dell' Eccelso I. R. Governo. — 28.) Seguita quest' approvazione, il relativo protocollo terrà luogo di formale contratto, copia del quale verrà rilasciata in autentica forma e sopra bollo competente per tutto l' importo dell' aggiudicazione all' imprenditore.

Trieste, il dì 17 Settembre 1832.
 LORENZO Dr. MINIUSI,
 I. R. Consigliere di Governo, e Preside
 Magistratuale.
 Dall' Imperiale Regio Magistrato polit. econ.
 ANTONIO BAR. PASCOTINI,
 Segretario.

Authentische Verlautbarungen.

Z. 1375. (3) **W i d e r r u f u n g**
 der Verzehrungssteuer-Pachtversteigerung im politischen Bezirke Laak. — Von der, mittelst hierämlicher Kundmachung, ddo. 5. October 1832, Nr. 5856, angekünndigten, auf den 17. October 1832 festgesetzten Pachtversteigerung des Verzehrungssteuer-Bezuges von den zum politischen Bezirke Laak gehörigen Unterbezirken: Laak, Sainz, Jarz, Eisnern, Selzach und heil. Geist, ist es in Folge des k. k. Cämmeral-Gefällen-Verwaltungs-Erlasses, ddo. 8. October 1832, Nr. 19839, abgekommen. Was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. — K. K. Zoll- und Verzehrungssteuer-Inspectorat Laibach am 12. October 1832.

Z. 1376. (3) **Nr. 6016/593. W.**
 Zur Verpachtung der Brückenmauth-Einzehung bei Lustthal während des Verwaltungs-Jahres 1833, wird hierorts am 20. d. M. um 10 Uhr Vormittags, die dritte und letzte Versteigerung abgehalten werden. Wovon an Pachtlustige die Verständigung geschieht. — K. K. Zoll-Gefällen-Inspectorat Laibach am 11. October 1832.

Vermischte Verlautbarungen.

Z. 1360. (3) **Nr. 900.**

E d i c t.
 Von dem Bezirksgerichte Egg ob Podpetsch wird durch gegenwärtiges Edict bekannt gemacht: Es sei von dem löbl. Ortsgerichte Neuzilli mit Bescheid vom 28. August l. J., Zahl 410, auf Anlangen des Joseph Pottschin vulgo Soure zu Steinbrücken, wider die Johann Klemboß'sche Verlassmasse, respective den aufgestellten Verlasscurator, Herrn Justitiar Novak in Zilli, wegen von dieser schuldigen 1007 fl. C. M. c. s. c., in die executiv-Feilbietung des zum Verlasse des Johann Klemboß gehörigen, gerichtlich auf 165 fl. 25 kr. C. M. geschätzten halben Schiffantheiles sammt dabei befindlichen Schiffzuges, gewilliget, und hiezu dieses Bezirksgericht mit Zuschrift vom 28. August l. J., Zahl 410, requirirt worden. Es werden demnach hiezu drei Termine, und zwar: für den ersten der 2. October, für den zweiten der 5. November und für den dritten der 4. December l. J., jedesmal Vormittags um 9 Uhr im Orte Fischern bei dem Schiffsmiteigentümer Johann Maroth vulgo Podreberschag, mit dem Beisatze bestimmt, daß, wenn dieser Schiffantheil sammt Schiffzeug weder bei dem ersten noch zweiten Termine an Mann gebracht werden könnte, er bei der dritten auch unter der Schätzung verkauft werden würde.

Wozu die Kauflustigen eingeladen werden. Die dießfälligen Cicitationsbedingungen können in den gewöhnlichen Amtsstunden in dieser Gerichtskanzlei eingesehen werden.
 Egg ob Podpetsch am 1. October 1832.
Unmerkung. Bei der ersten Feilbietungs-Tagsatzung hat sich kein Kauflustiger gemeldet.